

PARERE SULLA DELIBERAZIONE
DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
EX ART. 3, COMMA 4, D. LGS 118/2011

Dott. Alberto Tudisco (Presidente)

Dott. Vito Di Maria (Componente)

Dott. Enrico Severini (Componente)

L'Organo di Revisione,

ricevuta:

- la proposta di deliberazione, avente ad oggetto *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011”* con gli allegati dal n. 1 al n. 2, concernenti il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, la rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) 2018, l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui;
- dalle Direzioni Regionali la documentazione richiesta al fine di poter effettuare una verifica a campione dei residui attivi e passivi riaccertati, dando atto che sin da subito il Collegio si è attivato, come da carte di lavoro in atti del Collegio, provvedendo ad individuare i residui attivi e passivi da sottoporre a verifica e richiedendo alle rispettive direzioni le risultanze aggregate dei residui attivi e passivi estratti dalla procedura di campionamento.

Dato atto che:

nella fase di verifica sono emerse criticità circa il rispetto dei principi contabili in merito alla determinazione degli accertamenti e degli impegni;

Accertato che:

successivamente alle verifiche effettuate, i Responsabili dei settori interessati hanno provveduto a modificare gli accertamenti ed gli impegni non correttamente determinati;

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) lo scopo della ricognizione annuale è quello di verificare:
 - 1) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - 2) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - 3) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - 4) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- d) la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
 - 1) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - 2) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - 3) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
 - 4) i debiti insussistenti o prescritti;

- 5) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- 6) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

e) il citato articolo art. 3, comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Tenuto inoltre conto

- delle determine di riaccertamento di entrata e di spesa assunte in via istruttoria dai singoli responsabili e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto a verificare i residui attivi e passivi campionati, come da carte di lavoro in atti del Collegio, secondo la tecnica di campionamento basata sull'utilizzo del software per la generazione di numeri casuali (<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>), estraendo una percentuale pari al 5% di ogni singola Direzione regionale;

Visti

gli Artt. 53, 56 e 57 del D. Lgs 118/2011;

Esaminata

la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata;

Il Collegio dei Revisori

Da atto che la Regione Piemonte, con la proposta in esame, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs.118/2011, come meglio dettagliato nell'allegato 1) "Riaccertamento ordinario dei residui attivi" e nell'allegato 2) "Riaccertamento ordinario dei residui passivi" alla proposta di deliberazione, procede al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, disponendo:

- l'eliminazione definitiva dei seguenti residui attivi e passivi:

Residui attivi eliminati	€	258.870.835,47
Residui passivi eliminati	€	29.584.539,70

- l'eliminazione dei seguenti residui attivi e passivi destinati ad essere re-imputati agli esercizi successivi con l'individuazione delle relative scadenze:

Residui attivi

Ammontare eliminato per la successiva reimputazione	€	182.379.522,32
---	---	----------------

Di cui:

reimputati all'esercizio 2019 € 136.121.570,04;

reimputati all'esercizio 2020 € 44.482.702,28;

reimputati all'esercizio 2021 € 1.775.250,00;

Residui passivi:

Ammontare eliminato per la successiva reimputazione	€	423.797.836,42
---	---	----------------

Di cui:

reimputati all'esercizio 2019 € 358.868.405,65;

reimputati all'esercizio 2020 € 58.999.180,77;

reimputati all'esercizio 2021 € 5.930.250,00;

Da inoltre atto che il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2018 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi risulta così incrementato:

- Fondo pluriennale vincolato in spesa esercizio 2018 e di entrata 2019	Euro	222.746.835,61
- Fondo pluriennale vincolato in spesa esercizio 2019 e di entrata 2020	Euro	14.516.478,49

- Fondo pluriennale vincolato in spesa esercizio 2020 e di entrata 2021	Euro	4.155.000,00
---	------	--------------

REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame della documentazione risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla riclassificazione dei crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i Responsabili dei Servizi hanno dato adeguata motivazione;

Dalla verifica a campione eseguita è risultato che i residui attivi sono stati accertati in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che le spese sono state impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

CONCLUSIONI

tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione della Giunta Regionale avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011" e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Il presente parere viene rilasciato in data 22 marzo 2019.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Alberto Tudisco – in originale firmato

Dott. Vito Di Maria - in originale firmato

Dott. Enrico Severini - in originale firmato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PRIVA DI
FIRMA AUTOGRAFA IN QUANTO TRASMESSA A
MEZZO DI PROCEDURA INFORMATICA.
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. ALBERTO TUDISCO

